



**COMUNE DI SINALUNGA**  
**- Provincia di Siena -**

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Il Comune di Sinalunga, come molte città Italiane, ha istituito una Imposta di Soggiorno per i turisti ed i visitatori che vi soggiornano.

L'importo varia da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 1,50 per notte, a seconda della tipologia e del numero di stelle/chiavi/spighe della struttura come da deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16 gennaio 2018.

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o a indicare sulla fattura la somma corrispondente all'Imposta di Soggiorno.

Il personale è tenuto a dare tutte le informazioni relative alle categorie esentate dal pagamento.

L'Amministrazione Comunale

Rif: Delibera CC n. 7 del 27.02.2018; Delibera GC n. 8 del 16.01.2018



**COMUNE DI SINALUNGA**  
**- Provincia di Siena -**

## **ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per due autisti di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente, del territorio Comunale e degli ospedali di Siena, Arezzo, Fratta, Nottola e di quelli della Società della Salute dell'Amiata Val d'Orcia, nonché dell'APSP "Istituto Redditi";
- e) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i lavoratori che pernottano nel Comune di Sinalunga per ragioni di lavoro o studio a partire dall'undicesimo giorno di soggiorno;
- g) gli studenti che pernottano nel Comune di Sinalunga per ragioni di studio;
- h) i soggetti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap in stato di gravità (art. 3, comma 3 Legge 104/1992) e gli invalidi civili (legge 118/1971) con idonea certificazione;
- i) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio.

Rif: Delibera CC n. 7 del 27.02.2018